NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

# Art. 1

## PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81

I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Versione in vigore dal 19 giugno 1991, non più in vigore dal 25 febbraio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali |
| Estremi | Legge 7 giugno 1991, n. 182 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-lo-svolgimento-delle-elezioni-dei-consigli-provinciali/art-1-periodo-abrogato-dalla-l-25-marzo-1993-n-81/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it